



PROVINCIA DI PARMA

ATTO UNILATERALE AI SENSI DELL'ART. 40, COMMA 3 TER, DEL DLGS 165/2001 E SS.MM.II CHE PROVVEDE, IN VIA PROVVISORIA, SULLE MATERIE OGGETTO DEL MANCATO ACCORDO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI FINO ALLA SUCCESSIVA SOTTOSCRIZIONE, IN MERITO AI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 18.04.2016 N° 50/2016 E SS.MM.II.

In data 15.02.2018 alle ore 15,30, presso la sede della Provincia di Parma. Ha avuto luogo l'incontro tra:

- la Delegazione di parte pubblica, nella persona del Presidente dott.ssa Alfieri Rita, del dirigente dott. Annoni Gabriele,

- le OO.SS:

- CGIL FP - rappresentata dalla sig.ra Calandra Checco Rosalba;
- CISL FP - rappresentata dal Sig. Casetti Matteo;
- UIL FPL - Rappresentata dal Sig. Gian-Maria Pighi;
- ~~GSA~~ ;

- le seguenti Rappresentanze Sindacali Unitarie della Provincia di Parma nelle persone di:

- ~~Ferrari Serena~~
- ~~Gatti Aidano~~
- Molinari Claudio
- ~~Perdicaro Giuseppe~~
- Pinardi Mauro
- Squarcia Giovanni
- Vicini Stefania

Al termine della riunione le Organizzazioni Sindacali e le RSU non hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo sui criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del d.lgs. 18.04.2016 n. 50/2016 e ss.mm.ii. presentata dall'Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori in data 1 marzo 2018, con nota n° 5409, ha espresso parere favorevole sulla relazione illustrativa e tecnico finanziaria redatta ai sensi della circolare della RGS n. 25 del 19/7/2012, relativa ai suddetti criteri.

Il Presidente della Provincia in data 2 marzo 2018 con decreto presidenziale n. ha autorizzato la Delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere unilateralmente l'atto che provveda, secondo le previsioni dell'art. 40, comma 3 ter, del Dlgs 165/2001 e ss.mm.ii, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo con le organizzazioni sindacali fino alla successiva sottoscrizione, in merito ai criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del d.lgs. 18.04.2016 n° 50/2016 e ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso, in data 7/03/2018, la Delegazione trattante di parte pubblica ha sottoscritto il presente ATTO UNILATERALE, sostitutivo del mancato accordo, avente natura transitoria in quanto le trattative dovranno continuare ai fini del raggiungimento dell'accordo.



**PROVINCIA
DI PARMA**

REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE
DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50/2016 e
ss.mm.ii.

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3 - Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche

Art. 4 - Soggetti beneficiari

Art. 5 - Individuazione del gruppo di lavoro

Art. 6 - Ripartizione del fondo di incentivazione

Art. 7 - Accertamento delle attività svolte e liquidazione dei compensi

Art.8-Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione –
ambito lavori

Art.9-Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione –
ambito servizi e forniture

Art.10-Violazione degli obblighi previsti dalla Legge o dal Regolamento

Art. 11 – Rinvio

ART. 12 - Entrata in vigore e fase transitoria

ART.13- TETTO ALL'EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di seguito denominato Codice degli appalti.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice degli appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:

- attività di programmazione della spesa per investimenti;
- attività per la valutazione preventiva dei progetti;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
- attività di responsabile unico del procedimento;
- attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- attività di collaudatore statico ove necessario.

2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture.

3. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi:

- le forniture di acquisto di beni di consumo,
- le manutenzioni ordinarie e straordinarie
- gli appalti di servizi e forniture in cui non è prevista la nomina del direttore dell'esecuzione
- in generale tutti gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi, eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico, ossia su semplice richiesta di preventivo o con determinazione di assegnazione e impegno di spesa.

4. Sono altresì esclusi dagli incentivi tutti i lavori, servizi e forniture, affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice degli appalti, cioè gli affidamenti diretti di importo inferiore a €. 40.000,00, i lavori in amministrazione diretta, e i lavori affidati con procedure di somma urgenza. Per gli acquisti mediante centrali di committenza, l'incentivo relativo alla fase dell'affidamento è ridotto alla metà.

5. In caso di lavori o di prestazioni di servizi a natura mista, dall'importo posto a base del calcolo dell'incentivo sono dedotte le somme derivanti da interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e i costi energetici (ad esempio, fornitura di energia elettrica, gas metano, ecc.), in caso di contratti di gestione calore o global service.

Art. 3 - Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio.

2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.

3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico. Alla destinazione di dette risorse provvede il Presidente su proposta della Conferenza dei dirigenti, previa comunicazione dell'ufficio ragioneria dell'entità delle risorse medesime.



3

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art.13, l'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo indicate nella tabella allegato A.

6. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

7-L'importo dell'incentivo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività di verifica della progettazione o direzione lavori ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.

Art. 4 - Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice degli appalti, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;

b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;

c) nel responsabile unico del procedimento;

d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale dell'ufficio espropri per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici).

2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 5 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai suoi collaboratori, cui viene riconosciuta una maggiorazione dell'incentivo del 35% della corrispondente aliquota.

3. Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate nelle tabelle sottostanti, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.

Art. 5 - Individuazione del gruppo di lavoro

1-Per ogni opera o lavoro o servizio o fornitura interessati dall'incentivo di cui al presente regolamento, prima dell'avvio dell'attività, sono individuati, con specifico provvedimento:

a) nel caso di lavori:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di verifica dei progetti, di progettazione, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza e di collaudo;



4

- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di esecuzione dei lavori e di collaudo
- le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;

b) nel caso di servizi e forniture:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità;
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- i tempi di ultimazione ed i tempi di esecuzione dei servizi e di acquisizione delle forniture.

2- Per ogni opera pubblica, servizio e fornitura, l'individuazione del RUP avviene già nella fase della programmazione.

3. I gruppi di lavoro sono costituiti da figure professionali, amministrative ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività tecniche, e amministrative di supporto, necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, e per la nomina del responsabile unico del procedimento.

4-La composizione del gruppo è definita dai dirigenti da cui dipendono i dipendenti coinvolti nel gruppo di lavoro, mediante provvedimento unitario adottato coi poteri del privato datore di lavoro.

5-Qualora, per ragioni organizzative, dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il RUP, contestualmente al sorgere dell'esigenza, dovrà proporre, previa motivazione, il nuovo gruppo di lavoro.

6. Il provvedimento dirigenziale che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:


- l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
- l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato secondo i criteri di cui alla tabella allegato A;
- il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
- il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
- il compenso teorico da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.

Qualora il compenso per una determinata attività venga genericamente destinato ad un ufficio composto da più dipendenti, l'ulteriore riparto di sub-quote, all'interno della quota assegnata all'ufficio, avviene sulla base di apposito provvedimento del Dirigente competente.

7. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni incentivabili ai sensi del D.Lgs. 50/2016, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

Art. 6 - Ripartizione del fondo di incentivazione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.13, la ripartizione teorica dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è fatta con il provvedimento di cui al precedente art. 5, secondo le percentuali indicate nella tabella allegato B, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti.
2. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice degli appalti, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.




Art. 7 - Accertamento delle attività svolte e liquidazione dei compensi

1. Completate le varie fasi del procedimento, i dirigenti competenti, o le PO da questi delegate, certificano le prestazioni effettuate, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro, nonché l'importo definitivo del compenso incentivante, e determinano gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.
2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, i dirigenti che hanno costituito il gruppo di lavoro, o le PO da questi delegate, dispongono, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento.
4. I dirigenti che hanno costituito il gruppo di lavoro, o le PO da questi delegate, liquidano i compensi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento di cui al precedente comma 2, da richiamare nel medesimo atto.
5. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:
 - per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;
 - per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture);
 - per il ruolo di responsabile unico del procedimento: il 50% della quota con l'avvio della gara di appalto e il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture).
6. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 2 del presente articolo, non costituiscono economie ma incrementano il fondo per le funzioni tecniche.
7. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall'Ufficio Trattamento Economico in sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

Art.8-Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione – ambito lavori

Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del DLgs. 50/2016, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile che va dal 5% al 100% da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per l'Amministrazione. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del DLgs. 50/2016 (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al responsabile del procedimento, all'ufficio della direzione dei lavori e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato proporzionalmente rispetto all'incremento del costo.



Art.9-Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione – ambito servizi e forniture

Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile che va dal 5% al 100% dell'incentivo riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e suoi collaboratori, da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato all'Amministrazione.

Art.10-Violazione degli obblighi previsti dalla Legge o dal Regolamento

I destinatari delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 11 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.

ART. 12 – Disposizioni transitorie


1. Per tutte le attività compiute fino al 19.04.2016, gli incentivi verranno liquidati secondo la disciplina previgente, di cui alla norma regolamentare stralcio approvata con decreto presidenziale n. 257 del 21.12.2016.
2. Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore, si procederà ad una verifica delle modalità applicative del presente regolamento e a eventuali modifiche delle disposizioni ivi contenute.

ART.13- TETTO ALL'EROGAZIONE DELL'INCENTIVO


Visto l'orientamento espresso dalla Corte dei Conti, sezione Autonomie, con deliberazione n.7/2017/QMIG, confermato con deliberazione della predetta Corte in data 10 ottobre 2017, secondo cui l'incentivo erogabile nel 2017 –rientrava nel fondo per le risorse decentrate e doveva essere conteggiato ai fini del non superamento del tetto dell'anno 2015 fissato dal DLGS 75/2017;

Visto il successivo art.1 comma 526 della L.205/2017, secondo cui:” *All'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: « 5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture »;*

Dato l'attuale contrasto interpretativo espresso da pronunciamenti delle Corti dei Conti (Sezione Umbria, deliberazione 14/2018; Sezione Friuli, deliberazione 6/2018; contra: Sezione Puglia , deliberazione 9/2018):



7

1. Conseguentemente, qualora a consuntivo del complesso delle attività svolte nel 2018 e successivi anni, suscettibili di incentivazione in base al presente regolamento, venga acclarato da competenti organi superiori che la somma totale erogabile non rientri nel vincolo del tetto delle risorse decentrate, si procederà all'attribuzione sulla base dei criteri e delle percentuali indicate nel presente regolamento .
2. Qualora a consuntivo del complesso delle attività svolte nel 2018 e anni successivi, suscettibili di incentivazione in base al presente regolamento, venga acclarato da competenti organi superiori che la somma totale erogabile rientri nel vincolo del tetto delle risorse decentrate, questa verrà riproporzionata sulla base della somma disponibile in base all'applicazione del vincolo di cui sopra e nell'importo massimo , concordato con le OOSS in sede di contrattazione, destinabile a tale forma di incentivazione.
Di conseguenza, verranno riproporzionate le somme teoricamente spettanti ai soggetti, cui l'allegato B riconosce l'incentivo, in considerazione delle attività svolte.



8

LAVORI Fattispecie in cui fase esecuzione (direzione lavori e collaudo sono svolti all'interno)	Fattispecie in cui viene svolta all'interno, della fase esecutiva, almeno la direzione lavori	Fattispecie in cui direzione lavori e collaudo vengono affidate all'esterno
<p>L'entità del fondo viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento alle opere o lavori pubblici:</p> <p>a) per opere e lavori fino a €. 750.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;</p> <p>b) per opere e lavori di importo compreso tra €. 750.001,00 e €. 1.500.000,00 il fondo è pari all'1,9% dell'importo a base di gara;</p> <p>c) per opere e lavori di importo compreso tra €. 1.500.001,00 e €. 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,8% dell'importo a base di gara;</p> <p>d) per opere, lavori di importo compreso tra €. 5.000.001,00 e €. 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,7% dell'importo a base di gara;</p> <p>Le percentuali sopra riferite sono al lordo del 20% di cui all'art.113 codice appalti, destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico</p>	<p>a) per opere e lavori fino a €. 750.000,00 il fondo è pari al 1,8% dell'importo a base di gara;</p> <p>b) per opere e lavori di importo compreso tra €. 750.001,00 e €. 1.500.000,00 il fondo è pari all'1,7% dell'importo a base di gara;</p> <p>c) per opere e lavori di importo compreso tra €. 1.500.001,00 e €. 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,6% dell'importo a base di gara;</p> <p>d) per opere, lavori di importo compreso tra €. 5.000.001,00 e €. 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,5% dell'importo a base di gara;</p>	<p>a) per opere e lavori fino a €. 750.000,00 il fondo è pari al 1,3 % dell'importo a base di gara;</p> <p>b) per opere e lavori di importo compreso tra €. 750.001,00 e €. 1.500.000,00 il fondo è pari all'1,2% dell'importo a base di gara;</p> <p>c) per opere e lavori di importo compreso tra €. 1.500.001,00 e €. 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,1% dell'importo a base di gara;</p> <p>d) per opere, lavori di importo compreso tra €. 5.000.001,00 e €. 25.000.000,00 il fondo è pari all'1% dell'importo a base di gara;</p>



SERVIZI E FORNITURE

L'entità del fondo viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento ai servizi o forniture:

- a) per servizi o forniture fino a €. 500.000,00 il fondo è pari al 1,6% dell'importo a base di gara;
- b) per servizi o forniture di importo compreso tra €. 500.001,00 e €. 1.000.000,00 il fondo è pari all'1,4% dell'importo a base di gara;
- c) per servizi o forniture di importo compreso tra €. 1.000.001,00 e €. 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,2% dell'importo a base di gara;
- d) per servizi o forniture di importo compreso tra €. 5.000.001,00 e €. 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,% dell'importo a base di gara;


Le percentuali sopra riferite sono al lordo del 20% di cui all'art.113 codice appalti, destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico



		ALLEGATO B				
	1	2	3	4	5	
	fasi del procedimento	quota	attività specifica	%	subquote	
RIPARTIZIONE QUOTA INCENTIVO	LAVORI	5%	redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici	3%	50% ufficio ragioneria 50% ufficio competente	
			preventivazione della spesa per investimenti compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative	*2%	ulteriore suddivisione di competenza dei rispettivi dirigenti Se manca l'esproprio la somma si aggiunge alla direzione lavori	
			attività di verifica dei progetti	2%	UT -ulteriore suddivisione di competenza dei rispettivi dirigenti	
	2-verifica preventiva dei progetti (art. 26 del Codice degli appalti)	5%	validazione dei progetti	1%	altre professionalità specialistiche(compatibilità urbanistica, geologica, ecc.)	
	3-fase di affidamento	25%	redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati,	25% così:		

			collaudo/certificato di regolare esecuzione, collaudo statico ove necessario se manca il collaudo statico, il 4% verrà ripartito tra direzione lavori e collaudo/certificato di regolare esecuzione	6% 4%	
7-responsabilità del procedimento (ufficio del RUP)	10%	attività elencate dall'art. 31 del Codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge		10%	

incentivi per servizi e forniture			
1	2	3	4
fasi del procedimento	quota	attività specifica	%
programmazione degli interventi (art. 21 del Codice degli appalti)	20%	redazione e aggiornamento del programma biennale degli acquisti e dei servizi	20%



La delegazione di parte pubblica

IL PRESIDENTE

DOTT.SSA RITA ALFIERI



IL COMPONENTE

DOTT. GABRIELE ANNONI

